

COMPOSIZIONE CONSIGLIO ISTITUTO

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

N. 8 rappresentanti del personale insegnante;

N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;

N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Il Dirigente scolastico.

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Il consiglio di circolo o di istituto nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una giunta esecutiva.

È composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori.

Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.